



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.573/T/17.17 del 17 maggio 2017

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria.
Messaggio n. 1134 del 13.03.2017 della Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito alla precedente comunicazione Prot. n.568/T/17.12 del 18 aprile 2017 per trasmetterVi la nota **Prot. n.572/T/17.16 del 16 maggio 2017**, anch'essa di pari oggetto, che questa Segreteria Nazionale ha inviato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Direzione Centrale Pensioni in relazione al Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017 con il quale il predetto Istituto ha dato la sua interpretazione in merito alla "valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria", citando anche un "parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6434 del 4 Novembre 2016", interpretazione secondo la quale al personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006 tale istituto previdenziale non competerebbe.

Per le articolare ragioni meglio indicate nella predetta nota il Si.Di.Pe. ha chiesto all'I.N.P.S. di provvedere, in via di autotutela amministrativa, di ritirate il Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017 e dare le conseguenti disposizioni alle sedi provinciali l'immediato ritiro degli atti "di comunicazione di debito - recupero somme" indirizzati ai dirigenti penitenziari già collocati in quiescenza, ai quali è stato già liquidato il trattamento pensionistico e di fine rapporto.

La predetta nota è stata indirizzata anche ai Signori Capi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (e p.c. al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia), che gestiscono, ciascuno secondo la rispettiva competenza, il trattamento di previdenza, di quiescenza e di fine rapporto del personale appartenete alla carriera dirigenziale penitenziaria, perché possano opportunamente interloquire in merito a questa speciosa ed inverosimile vicenda che vede ancora una volta ingiustamente e pesantemente penalizzati dirigenti dello Stato in prima linea nella tutela della collettività e del bene comune.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi della questione.

Grazie per la Vostra fiducia...e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito.

Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.572/T/17.16 del 16 maggio 2017

Pregiatissima
Dott.ssa Gabriella Di Michele,
Direttore Generale della Direzione Centrale Pensioni
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo
ROMA

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Presidente Gemma Tuccillo
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Pietro Buffa
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità,
Dott. Vincenzo Starita
ROMA

e, per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto reggente
del Ministro della Giustizia
Presidente Elisabetta Maria Cesqui
ROMA

**Oggetto: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria
Messaggio n. 1134 del 13.03.2017 della Direzione Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.**

Il Si.Di.Pe. – Sindacato Direttori Penitenziari – è il sindacato maggiormente rappresentativo del personale dei ruoli della Carriera dirigenziale penitenziaria, istituita dalla Legge L. 27 luglio 2005, n. 154 “Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” e disciplinata dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154”.

Pertanto, come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 03.08.2016 (pubblicato

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro
twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 07.09.2016), recante *“Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63”*, questa organizzazione sindacale è titolata a far parte alla delegazione sindacale trattante di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2016-2018, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

In tale veste lo scrivente, Dott. Rosario Tortorella, Segretario Nazionale pro tempore del Si.Di.Pe., evidenzia in primo luogo che questo sindacato, ai sensi dell'articolo 22 n. 1 Lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i., è portatore di interesse diffuso, diretto, concreto ed attuale, alla corretta interpretazione e applicazione della normativa previdenziale e pensionistica *“more temporis”* applicabile ai dirigenti penitenziari, nell'esclusivo interesse degli iscritti, dai quali ha ricevuto delega di rappresentanza e di tutela sindacale nelle forme di legge.

Orbene, codesto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Direzione Centrale Pensioni, con il Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017, ha fornito una propria negativa interpretazione in merito alla *“valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e di quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria”*, citando, a sostegno, anche un *“parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6434 del 4 Novembre 2016”*.

In realtà, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Parere n. 6434 Prot. del 04 novembre 2016, si è limitato ad aderire pedissequamente alle tesi prospettate dal codesto Istituto, senza per nulla entrare nel merito del quesito posto e senza alcuno studio o approfondimento della fattispecie normativa in esame.

In virtù delle disposizioni impartite con il Messaggio citato, alcune sedi provinciali di codesto Istituto stanno procedendo a comunicare ai dirigenti penitenziari già collocati in quiescenza, un supposto “debito” sulle partite di pensione a loro intestate, derivante dalla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con esclusione del beneficio della maggiorazione dei sei scatti di stipendio.

Nel merito del contenuto del Messaggio in esame, corre l'obbligo a questa organizzazione sindacale di rappresentare quanto segue.

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Si osserva, in primo luogo, che al personale dirigenziale penitenziario fino alla data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 2005 n. 154 recante *“Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”* è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395 recante *“Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria”* e dal D.P.R. applicativo del 19 febbraio 1992, come modificato ed integrato dal D.P.R. 01 luglio 1999.

Infatti, il comma 1 del citato articolo 40 testualmente recita:

“Art. 40. Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.”

Orbene, l'articolo 2, comma 1, della successiva Legge L. 154/2005 già citata nel qualificare la natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nella quale sono confluiti i dirigenti penitenziari, ha disposto che *“ In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.”*

L'articolo 4, comma 3, della medesima Legge ha poi stabilito che *“ Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi del comma 1 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico”*.

Il Ministero della Giustizia nel procedere alla nomina dei dirigenti penitenziari con decorrenza 16.08.2005, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 154/2005, in sede di prima applicazione della nuova disciplina normativa che disciplinava la carriera dirigenziale penitenziaria, con propri Decreti del 30 settembre 2005 (registrato alla Corte dei Conti il 31.10.2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2005) e del 25 luglio 2006 (registrato alla Corte dei Conti il 21.05.2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro
twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

del Ministero della Giustizia n. 21 del 15.11.2008), dispose che al personale nominato dirigente "(...) è applicabile, fino alla data di entrata in vigore del D.P.R. previsto dall'articolo 20 del Dec.Leg. vo 15/02/2006 n. 63, il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale - qualifica di primo dirigente - della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia."

Identico trattamento economico e giuridico spetta, poi, al restante personale che fu nominato dirigente rispettivamente con decorrenza 18/03/2006 e 01/06/2006, con successivi tre distinti Decreti Ministeriali del 18 ottobre 2006 (registrato alla Corte dei Conti il 18.12.2006), del 30 novembre 2006 (registrato alla Corte dei Conti il 21.02.2007) e sempre del 30 novembre 2006 (registrato alla Corte dei Conti il 21.02.2007), tutti pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15.05.2007.

In effetti, come peraltro osservato nel Messaggio n. 1134 prot. del 13 marzo 2017 di codesto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, né la Legge 27 luglio 2005 n. 154, recante "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria", né il successivo D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", hanno in nulla innovato o modificato la normativa pensionistica e previdenziale, che si deve applicare ai dirigenti attualmente appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, già appartenenti ai ruoli del personale "dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria", di cui all'articolo 40 della Legge n. 395/90.

A questo personale, in assenza di una apposita novella legislativa di rango primario si deve, pertanto, continuare ad applicare, senza soluzione di continuità, il trattamento pensionistico - giuridico ed economico - spettante "al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia" come è previsto dall'articolo 40 della legge n. 395/90 e come è stato confermato dai Decreti Ministeriali dell'Onorevole Ministro della Giustizia innanzi citati.

D'altronde, a ben guardare, la situazione nella quale si è venuto a trovare il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è identica a quella nella quale si venne a trovare il personale della carriera prefettizia.

Anche a questo personale il beneficio della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul calcolo della pensione è stato attribuito, in ragione del disposto di cui all'art 17 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

civile del Ministero dell'Interno" che stabiliva che ai vice consiglieri ed ai consiglieri di prefettura dovesse competere lo stesso stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato¹.

Dal 01 gennaio 2002, il D.P.R. 23/05/2001 n. 316 recante il *"Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi"* ha disciplinato gli istituti giuridici ed economici oggetto di negoziazione espressamente previsti dal D.Lgs.19 maggio 2000, n. 139 recante *"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266"*.

L'art. 26 del citato D.P.R. n. 316/2000 aveva, in realtà, previsto la "disapplicazione", di una serie di norme, tra le quali figurava l'art. 17 del D.P.R. n. 340/82 innanzi citato. Tuttavia, il Ministero dell'Interno anche dopo l'entrata in vigore della predetta norma, ha continuato ad includere regolarmente l'importo dei sei scatti stipendiali nel calcolo della base pensionabile del personale della carriera prefettizia, anche con l'avallo dell'I.N.P.D.A.P., come da circolare I.N.P.D.A.P. n. 17 del 13 maggio 2005.

A seguito del passaggio delle competenze previdenziali del pubblico impiego all'I.N.P.S., previsto a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalla legge 214/2011, alcune sedi territoriali dell'Istituto, non ritenendo più applicabile il beneficio in argomento, hanno inviato ai Prefetti in pensione richieste di restituzione degli importi percepiti a titolo dei sei scatti stipendiali liquidati nel trattamento pensionistico e di fine servizio.

Il Ministero dell'Interno, al fine di fare chiarezza sul punto controverso, richiese il parere del Consiglio di Stato che, dopo un primo parere interlocutorio con il quale aveva sollecitato ulteriori valutazioni sulla questione - vedi Parere n. 01863/2013 e n. Affare 00679/2013 reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 10 aprile 2013 e depositato il 18/04/2013 - con successivo Parere definitivo n. 03826/2013 e n. Affare 00679/2013 reso nella Adunanza di Sezione del 12 giugno 2013 e depositato il 11/09/2013, ha confermato la spettanza del beneficio in esame al personale della carriera prefettizia.

¹ art 17 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 :*"Ai vice consiglieri di prefettura e di ragioneria, competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.*

Ai direttori di sezione ed ai direttori di sezione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del settimo comma dell'art. 43 della legge suddetta.

Ai vice prefetti ispettori aggiunti ed ai direttori aggiunti di divisione di ragioneria competono lo stipendio e la progressione economica previsti per i vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di cui alla lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata"

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Ciò premesso, si deve sottolineare, che nel caso del personale della carriera prefettizia si era in presenza di una disapplicazione espressa "per legge" della norma - l'articolo 17 del D.P.R. n. 340/82 - che gli attribuiva, si badi, il solo "stipendio" e la sola "progressione economica previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121". Ciò nonostante il Ministero dell'Interno dapprima con l'avallo dell'I.N.P.D.A.P. e, poi, con il conforto dell'autorevole Parere reso in sede consultiva dal Consiglio di Stato, hanno ritenuto intangibile il trattamento previdenziale e pensionistico previgente.

Non è chi non veda che il diritto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria a vedersi riconosciuta la maggiorazione del sei scatti sulla base pensionabile e su base posta a fondamento del calcolo della buonuscita è ben più solida e fondata giuridicamente, non essendo sin qui intervenuta alcuna norma di disapplicazione del trattamento economico ed anche giuridico previgente e non essendo contenuta, né nella legge n. 154/2005, né nel Decreto Legislativo n. 63/2006 alcuna norma, che preveda alcuna modifica alle previgenti disposizioni in materia di calcolo del trattamento di quiescenza e di fine servizio.

Per tali motivi, si chiede che codesto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in via di autotutela amministrativa, voglia provvedere a ritirate il Messaggio n. 1134 Prot. del 13 marzo 2017 e dare le conseguenti disposizioni alle sedi provinciali l'immediato ritiro degli atti "di comunicazione di debito - recupero somme" indirizzati ai dirigenti penitenziari già collocati in quiescenza, ai quali è stato già liquidato il trattamento pensionistico e di fine rapporto.

Si indirizza la presente anche ai Signori Capi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, che gestiscono, ciascuno secondo la rispettiva competenza, il trattamento di previdenza, di quiescenza e di fine rapporto del personale appartenete alla carriera dirigenziale penitenziaria, perché possano opportunamente interloquire in merito a questa speciosa ed inverosimile vicenda che vede ancora una volta ingiustamente e pesantemente penalizzati dirigenti dello Stato in prima linea nella tutela della collettività e del bene comune.

Si resta in attesa di cortese riscontro, stesso mezzo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata - sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - e si ringrazia sin d'ora per l'attenzione prestata.

Segreteria Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

In caso di necessità si prega di voler far riferimento allo scrivente Segretario Nazionale ai seguenti recapiti:

- telefono cellulare n. 380.7532176,
- pec: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it
- e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 13-03-2017

Messaggio n. 1134

OGGETTO: Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell'amministrazione penitenziaria

La legge 27 luglio 2005, n. 154, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il relativo trattamento giuridico ed economico, ha previsto che il rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate.

Il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 stabilisce che il procedimento di definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria deve concludersi con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica (art. 20).

La disposizione transitoria di cui al successivo art. 27 stabilisce, inoltre, che fino all'entrata in vigore del DPR di recepimento dell'accordo negoziale, il personale in esame continua a percepire il trattamento economico precedentemente spettante, vale a dire quello derivante dall'equiparazione, stabilita dalla legge n. 395/1990, al trattamento del personale della Polizia di Stato.

Il medesimo decreto legislativo nulla stabilisce in ordine all'eventuale permanenza, ancorché in via transitoria, dell'equiparazione giuridica precedentemente in essere né prevede una estensione al personale dirigente dell'Amministrazione Penitenziaria dei medesimi benefici pensionistici e previdenziali spettanti al personale della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale.

In attesa della definizione delle relative procedure, cui il decreto legislativo rinvia per la definizione degli istituti giuridici ed economici, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha impartito, con lettera circolare GDAP 0188490-2007 le prime disposizioni attuative, per il personale in esame, in merito all'applicazione di alcuni specifici istituti del rapporto di lavoro individuando, quale Comparto di riferimento, quello della Sicurezza ed in particolare quello previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La stessa Amministrazione nel disciplinare tali disposizioni transitorie ha stabilito che *"nelle more della definizione del procedimento negoziale contemplato dagli artt. 20 e seguenti del D.l.gs n. 63/2006, i dirigenti penitenziari sono destinatari, in via transitoria, della disciplina dei corrispondenti livelli dei dirigenti della Polizia di Stato pur non acquisendone il relativo status"*.

Delineato il quadro normativo di riferimento, questo Istituto, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.6434 del 4 novembre 2016, precisa che, in assenza di una previsione normativa che preveda l'estensione di specifici benefici ai fini della quiescenza e della previdenza già riconosciuti al personale della Polizia di Stato, ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria non compete la valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio ai predetti fini.

Diversamente, il beneficio in esame può essere attribuito esclusivamente ai dirigenti della polizia penitenziaria appartenenti alla carriera militare penitenziaria ed in particolare ai vice commissario penitenziario, commissario penitenziario, commissario capo penitenziario, commissario coadiutore penitenziario (cfr. circolare Inpdap n. 19 del 1° giugno 2005).

Ciò in quanto l'art. 21 della legge n. 232/1990 prevede che *"al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (...omissis...)"*.

Il successivo comma 3 bis prevede, inoltre, l'applicazione di tali benefici anche al personale appartenente alle funzioni dirigenziali e categorie equiparate di cui alla legge n. 121/1981, e ai dirigenti del già Corpo Forestale dello Stato e del Corpo degli Agenti di custodia.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele